

VALUTAZIONE

IMPATTO

AMBIENTALE

**APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA
AMMINISTRATIVA**

NOVEMBRE 2011

– dott. Enrico Menapace –
SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
Provincia Autonoma di Trento

L'APPA DI TRENTO: COMPETENZE E FUNZIONI

Nella realtà trentina l'Agenda provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA), istituita con la legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, ha rappresentato, dal momento della sua istituzione, un significativo punto di riferimento a livello provinciale, coniugando una efficace **attività volta alla raccolta ed all'elaborazione dei dati in materia ambientale** con l'esercizio di funzioni e compiti di consulenza tecnico-scientifica e di controllo tecnico.

Nel corso degli anni l'Agenda provinciale per la protezione dell'ambiente si è fatta altresì promotrice di interventi strategici volti al perseguimento di obiettivi generali di qualità ambientale miranti alla tutela dell'aria, delle acque e del suolo, in particolare nell'azione di **supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione.**

L'APPA DI TRENTO: COMPETENZE E FUNZIONI

Significativa anche la funzione di **consulenza giuridica-amministrativa** che contribuisce a fornire una lettura interpretativa di raccordo con le strutture interne provinciali, con i Comuni e Comprensori e, non ultimo, con i cittadini, spesso disorientati dinanzi all'articolato e complesso apparato normativo in campo ambientale.

Diversamente dalle altre ARPA, all'APPA è inoltre attribuita un'ampia gamma di **funzioni di amministrazione attiva**, nelle materie riguardanti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, escluse quelle che la normativa provinciale riserva espressamente alla Giunta provinciale o agli Enti locali.

Le differenze con le altre Agenzie regionali sono state in parte superate con il trasferimento dei compiti in materia di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CON L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE

Cosa è la Valutazione dell'Impatto Ambientale

Procedura basata su:

INDIVIDUAZIONE
DESCRIZIONE
QUANTIFICAZIONE

degli EFFETTI che la realizzazione di un determinato progetto o iniziativa avrà sull'ambiente, tenuto conto dell'importanza relativa attribuibile a ciascuno di tali effetti.

La procedura di valutazione dell'impatto ambientale persegue la finalità di verificare l'impatto complessivo di un progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale.

Essa costituisce uno degli strumenti necessari per realizzare l'obiettivo più generale della **protezione dell'ambiente** e della **qualità della vita**.

E' uno strumento preventivo per evitare fin dall'inizio i “guasti ambientali”.

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.):

Procedura amministrativa a cui devono essere sottoposti determinati progetti pubblici e privati in ottemperanza alla direttiva 85/337/CEE, alla legislazione nazionale e alla legislazione regionale (provinciale) applicabile.

Articolo 3 (dir. 85/337/CEE)

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.

Gli scopi della procedura di Valutazione d'impatto ambientale

trovare **nuovi metodi decisionali** nel momento in cui quelli tradizionali non sembrano più adeguati ad una realtà sociale sempre più complessa e ad una **richiesta di partecipazione crescente**;

introdurre esplicitamente i **fattori ambientali tra le componenti della pianificazione**, ed in particolare introdurre nella preparazione delle decisioni una **stima degli effetti sull'ambiente** naturale e sulla conservazione delle risorse, effetti che richiedono di essere apprezzati e quantificati con prudenza ed attenzione;

accrescere le conoscenze sugli **effetti diretti ed indiretti** di qualsiasi rilevanza spaziale e temporale, semplici e cumulati, delle grandi opere pubbliche e private;

unificare e semplificare le **procedure autorizzative** allo scopo di accrescere l'efficacia organizzativa delle procedure di programmazione;

Gli scopi della procedura di Valutazione d'impatto ambientale

- ✓ promuovere e **facilitare informazione e consultazione** di amministratori, associazioni, cittadini interessati alla realizzazione delle opere proposte ed alle loro ripercussioni ambientali;
- ✓ proteggere e migliorare la salute umana e la qualità della vita;
- ✓ mantenere la capacità produttiva e riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse;
- ✓ salvaguardare la molteplicità delle specie;
- ✓ promuovere l'uso di risorse rinnovabili ed ottimizzare il riciclaggio di risorse esauribili;
- ✓ garantire l'uso plurimo di risorse a lungo termine.

Gli scopi della procedura di Valutazione d'impatto ambientale

La V.I.A. quindi è un **procedimento complesso** che per giungere alla sua definizione deve necessariamente attivare numerosi altri procedimenti ed il coinvolgimento della partecipazione pubblica. Questi procedimenti hanno lo scopo di fornire gli elementi utili per il supporto alla decisione in tema di impatto ambientale.

La V.I.A. assurge a **strumento di informazione per i cittadini**, rendendoli partecipi delle scelte da attuare, contribuendo in tal modo a realizzare il cosiddetto controllo sociale, pur nella consapevolezza che:

la decisione finale spetta sempre e comunque all'autorità politica competente.

La V.I.A. ha lo scopo di evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, istituendo un sistema grazie al quale, in riferimento a determinati progetti, le eventuali ripercussioni sull'ambiente sono tenute in conto il prima possibile



**PROCEDIMENTO DA SVOLGERSI
PREVENTIVAMENTE A TUTTE LE EVENTUALI
AUTORIZZAZIONI**

Chi effettua la V.I.A. nella provincia di Trento

In provincia di Trento il compito di espletare la procedura di V.I.A. spetta per legge al Servizio valutazione ambientale istituito ai sensi della legge provinciale presso il Dipartimento urbanistica e ambiente.

Nel Servizio valutazione ambientale è previsto l'Ufficio per le valutazioni ambientali che gestisce le procedure di:

- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

QUADRO NORMATIVO IN PROVINCIA DI TRENTO

L.P. n. 28/1988

D.P.G.P. n. 13-11/Leg. 1989

D.P.G.P. n. 7-21/Leg. 1995

D.P.G.P. n. 5-56/Leg. 2001

La normativa disciplina quali tipologie di opere, ed eventualmente sopra quale soglia dimensionale, devono essere assoggettate a procedura di V.I.A.

Le opere soggette a procedura di V.I.A. grosso modo coincidono con le tipologie di opere individuate dalla normativa comunitaria

Le tabelle allegate al regolamento di attuazione della L.P. 28/88 prevedono delle soglie differenziate per l'applicazione della **procedura di V.I.A.** e per l'applicazione della preventiva **procedura di VERIFICA (SCREENING)**

Allegato A d.P.G.P. n. 13/11/Leg/1989 (estratto)

	COLONNA 1 SOGLIE LIMITE PER ASSOGGETTARE LE OPERE A PROCEDURA DI V.I.A.	COLONNA 2 SOGLIE LIMITE PER ASSOGGETTARE LE OPERE A PROCEDURA DI VERIFICA
11. Altri progetti		
11. a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.		tutti i progetti
11. b) Impianti di smaltimento di rifiuti:		
I Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2, D8, D9, D10 e D11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);		con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno
II Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento, ricondizionamento (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14);	con capacità superiore a 200 t/giorno	con capacità complessiva superiore a 20 t/giorno
III Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di incenerimento e di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22);		con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno
IV Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare (di cui all'allegato B, lettera D15 del d.l. 5 febbraio 1997, n. 22);	con capacità superiore a 150.000 mc di volume oppure con capacità superiore a 200 t/giorno	con capacità massima superiore a 30.000 mc o con capacità superiore a 40 t/giorno
V Discariche di rifiuti urbani non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B del d.l. 5 febbraio 1997, n. 22, lettere D1 e D5);	con capacità superiore a 100.000 mc di volume	con capacità complessiva fino a 100.000 mc di volume
VI Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n° 22/1997 (1);	tutti i progetti	
VII Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed allegato C lettere da R1 a R9, del D.Leg. 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997;	con capacità superiore a 100 t/giorno	
VIII Discariche di rifiuti speciali non pericolosi ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3 (allegato B punti D1 e D5 del d.l. 5 febbraio 1997, n. 22);	tutti i progetti	
IX Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto legislativo 22/97).	tutti i progetti	
11. c) Impianti di depurazione delle acque reflue	con potenzialità superiori a 100.000 abitanti equivalenti	con potenzialità superiori a 10.000 abitanti equivalenti
11. d) Depositi di fanghi, progetti non rientranti nelle altre tipologie		per quantitativi superiori a 50.000 mc di volume
11. e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli - ivi compresi centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili		per aree superiori a 1 ha
11. f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori.		per aree superiori a 500 mq
11. g) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali		per superficie impegnata superiore a 5.000 mq di o 50.000 mc di volume
11. h) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartuccia di esplosivi; Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive		con almeno 25.000 t anno di materie prime lavorate

L.P. n. 28/1988

D.P.G.P. n. 13-11/Leg. 1989

D.P.G.P. n. 7-21/Leg. 1995

D.P.G.P. n. 5-56/Leg. 2001


PROPONENTE
PROGETTISTA
GRUPPO S.I.A

Partecipazione pubblica

Servizio valutazione ambientale
strutture provinciali
strutture comunali

Normativa che
regolamenta il
procedimento e le
autorizzazioni

Organo decisore e
autorizzatore
Giunta Provinciale



LA PROCEDURA DI VERIFICA O SCREENING

Definizione (art. 1, comma 5-bis D.P.G.P. n. 13-11/Leg/1989)

Per **procedura di verifica** si intende la **valutazione tecnica preliminare** della significatività dell'impatto ambientale di un progetto di impianto, opera o intervento, volta a determinare se il progetto medesimo richieda - in relazione alle notevoli ripercussioni sull'ambiente - lo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Ambito di applicazione (art. 3, comma 2 D.P.G.P. n. 13-11/Leg/1989)

La procedura di verifica è obbligatoria per i progetti riguardanti:

- **impianti, opere o interventi elencati nella colonna 2 dell'allegato A** al D.P.G.P. n. 13-11/Leg/1989, qualora gli stessi non siano sottoposti obbligatoriamente a procedura di V.I.A. ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto (aree naturali protette n.d.a.);
- **ampliamenti o modifiche** a impianti, opere o interventi esistenti, qualora da essi **derivi complessivamente un impianto, opera o intervento rientrante nelle tipologie di progetto e nelle relative soglie dimensionali previste dalle colonne 1 e 2 dell'allegato A** al D.P.G.P. n. 13-11/Leg/1989;
- **ampliamenti o modifiche sostanziali a impianti**, opere o interventi compresi nelle tipologie progettuali e nelle relative soglie dimensionali previste dalle colonne 1 e 2 dell'allegato A al D.P.G.P. n. 13-11/Leg/1989, **già autorizzati o realizzati o in fase di realizzazione.**

Esclusioni dalla procedura di verifica (art. 3-bis D.P.G.P. n. 13-11/Leg/1989)

La Giunta provinciale può stabilire, **con apposite deliberazioni**, criteri e condizioni generali d'esclusione della procedura di verifica per i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, (esclusi gli ampliamenti o modifiche che da sottosoglia portano l'intervento sopra soglia) tenendo conto dei seguenti elementi:

- criteri di selezione di cui all'allegato B;
- modificazioni non sostanziali a impianti, opere o interventi già autorizzati o realizzati o in fase di realizzazione;
- adozione di un sistema di gestione ambientale;
- destinazioni e caratteristiche territoriali e ambientali delle aree in cui sono localizzati gli interventi;
- preventiva valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi che contemplano progetti di cui all'articolo 3, comma 2.

Le deliberazioni della Giunta provinciale sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione. In attesa dell'approvazione delle predette deliberazioni, **il Servizio valutazione ambientale accerta d'ufficio**, di volta in volta, se sussistono le condizioni per l'esclusione del progetto dalla procedura di verifica (→ QUESITO).

Procedura operativa per l'attivazione della procedura di verifica (art. 3, comma 3, D.P.G.P. n. 13-11/Leg/1989)

Per l'attivazione della procedura di verifica è necessario presentare al Servizio valutazione ambientale, **l'apposita domanda** debitamente compilata **allegandovi una marca da bollo ogni 4 facciate – allegati esclusi**, secondo le tariffe in vigore (per gli enti pubblici non sono necessarie le marche da bollo).

Come tutta la modulistica relativa alla disciplina della Valutazione dell'impatto ambientale anche il facsimile della domanda è scaricabile dal sito internet della PAT.

La domanda si compone di più pagine nelle quali vengono richiesti i dati del progetto inerenti la procedura di verifica (localizzazione, tipologia, dimensioni ecc.). i principali dati del proponente dell'opera (nome, cognome, indirizzo ecc.), In ultimo si deve indicare la documentazione consegnata in allegato alla domanda riportando l'elenco e le specifiche dei professionisti che hanno redatto la relazione di verifica.

Successivamente viene richiesto di compilare una dichiarazione liberatoria per l'utilizzo per le finalità di cui alla l.p. n. 28/88 della documentazione consegnata.

Istruttoria relativa alla procedura di verifica (art. 3, commi 4, 5, 6, 7, 9 D.P.G.P. n. 13-11/Leg/1989)

All'atto della consegna della documentazione viene rilasciata una **ricevuta** attestante l'avvenuta consegna e dando così formalmente inizio all'istruttoria.

L'agenzia accerta la completezza della documentazione, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza e per una sola volta, le **integrazioni** e i chiarimenti necessari. La richiesta di integrazione **sospende** i termini della procedura di verifica fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Attenzione!!! Qualora il procedimento sia sospeso per un periodo superiore ai 180 giorni per cause imputabili al proponente (e dunque anche la non consegna delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti nei tempi utili) l'agenzia determina un congruo termine entro il quale l'interessato deve provvedere ad integrare gli atti o le informazioni richiesti ovvero a richiedere la prosecuzione del procedimento. **Decorso tale termine la domanda è archiviata d'ufficio** (art. 3, c. 4).

Una volta constatata la completezza della documentazione consegnata ed eventualmente integrata, si provvede a inviare la documentazione progettuale e la relazione di verifica ai Servizi provinciali e agli Enti che ritiene competenti per la **formulazione di un parere in merito all'impianto, intervento o opera proposta**.

Istruttoria relativa alla procedura di verifica (art. 3, commi 4, 5, 6, 7, 9 D.P.G.P. n. 13-11/Leg/1989)

Qualora ritenuta opportuna, in relazione a valutazioni o verifiche di particolare complessità, l'agenzia può indire una **conferenza di servizi** ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, per l'esame istruttorio del progetto sottoposto a procedura di verifica (art. 3, c. 5).

Contestualmente l'Ufficio per le valutazioni ambientali provvede alla redazione di un **rapporto tecnico** nel quale, sulla base dei contenuti della richiesta, dei criteri di selezione di cui all'allegato B al D.P.G.P. n. 13-11/Leg/1989, dei pareri di competenza pervenuti dai Servizi Provinciali ed Enti interpellati e dell'esito dell'eventuale conferenza di servizi, **viene formulata una proposta** al Dirigente del Servizio valutazioni ambientali relativa alla sottoposizione o meno dell'intervento a valutazione d'impatto ambientale.

Sulla base del **rapporto tecnico** il DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE si pronuncia in merito alla sottoposizione o meno del progetto alla procedura di V.I.A. entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda (art. 3, c. 6).

Istruttoria relativa alla procedura di verifica (art. 3, commi 4, 5, 6, 7, 9 D.P.G.P. n. 13-11/Leg/1989)


La decisione dell'agenzia può individuare eventuali **prescrizioni** per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere, interventi o impianti, indicando i soggetti tenuti al controllo degli adempimenti prescritti e al monitoraggio conseguente (art. 3, c. 7).

L'atto amministrativo risultante dalla procedura di verifica è una **Determinazione del Dirigente del Servizio valutazione ambientale**.

L'agenzia comunica il contenuto integrale della decisione al proponente, agli eventuali soggetti tenuti al controllo degli adempimenti prescritti e al monitoraggio conseguente e ne cura altresì la **pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione** (art. 3, c. 9).

Il citato allegato B al D.P.G.P. n. 13-11/Leg/1989 fornisce i criteri di selezione sui quali le strutture che si occupano di V.I.A. si basano per la determinazione se un impianto, intervento o opera debba, in relazione alle notevoli ripercussioni sull'ambiente, essere sottoposto a procedura di V.I.A. oppure no.

SCREENING: schema procedimento



LA PROCEDURA DI V.I.A.

LA PROCEDURA DI V.I.A. Campo di applicazione

PROGETTI
DIRETTAMENTE
SOTTOPOSTI
A V.I.A.

Progetti impianti,
opere o interventi
colonna 1 ALLEGATO A

Progetti impianti,
opere o interventi
colonna 2 ALLEGATO A
in aree naturali protette

qualora lo richieda la procedura di verifica

in aree naturali protette le
soglie sono ridotte del 50%

DEFINIZIONE AREE NATURALI PROTETTE

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO



PARCHI PROVINCIALI ADAMELLO-BRENTA
e PANEVEGGIO-PALE DI SAN MARTINO



BIOTOPI di interesse provinciale individuati da PUP, compresi
quelli delimitati ai sensi Art. 5 L.P. 14/86

(Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico)



Siti di importanza comunitaria inclusi elenco "NATURA 2000",
ai sensi direttiva 92/43/CEE "Habitat"



Zone Protezione speciale istituite da Giunta ai sensi

Art. 27, Comma 4, L.P. 24/91

(Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)

nelle aree naturali protette le soglie sono ridotte del 50%

TEMPI PROCEDURA DI ISTRUTTORIA

	PROG. ESECUTIVO	PROG. DI MASSIMA	V.I.A. SUCCESSIVA A SCREENING
PARERI	60 gg	40 gg	40 gg
OSSERVAZIONI	60 gg	60 gg	40 gg
INTEGRAZIONI	80 gg	55 gg	55 gg
CONCLUSIONE	100 gg	70 gg	70 gg
Piste e cave	200 gg	140 gg	140 gg
AUTORIZZAZIONI	60 gg	-	40 gg

Procedura di V.I.A. successiva a verifica (art. 3, comma 8, D.P.G.P. n. 13-11/Leg/1989)

Qualora l'agenzia decida per la sottoposizione del progetto presentato a procedura di V.I.A. si applica la disciplina concernente il procedimento di V.I.A. stabilita dalla legge provinciale e dal relativo regolamento d'esecuzione. Tuttavia, in tal caso, i sottoindicati termini previsti dalla legge provinciale sono ridotti nelle seguenti misure:

- art. 4 (part. pubblica), c. 3 (osservazioni scritte): da 60 a 40 giorni;
- articolo 5 (istruttoria e procedimento), comma 3 (parere servizi provinciali e amministrazioni pubbliche): da 60 a 40 giorni;
- articolo 5 (istruttoria e procedimento), comma 4 (integrazioni allo studio d'impatto ambientale): da 80 a 55 giorni;
- articolo 5 (istruttoria e procedimento), comma 5 (conclusione dell'istruttoria): da 100 a 70 giorni;
- articolo 5 (istruttoria e procedimento), comma 6 (prolungamento istruttorio autorizzato dalla Giunta provinciale): da 200 a 140 giorni;
- articolo 10 (rapporti con altri provvedimenti), comma 4 (provvedimenti permissivi e pareri di competenza su progetti esecutivi): da 60 a 40 giorni;
- articolo 10 (rapporti con altri provvedimenti), comma 5 (determinazioni finali piste da sci e impianti di risalita): da 200 a 140 giorni.

Documentazione degli studi di impatto ambientale (art. 5 D.P.G.P. n. 13-11/LEG/1989)

Chiunque intenda realizzare un progetto sottoposto a V.I.A. deve presentare apposita domanda di compatibilità ambientale alla Giunta provinciale, depositandola presso l'agenzia, corredata dalla seguente documentazione:

- a) il testo dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), articolato secondo le indicazioni dell'articolo 3 della legge provinciale e di quelle stabilite negli articoli successivi;
- b) gli elaborati di progetto;
- c) un riassunto non tecnico (R.N.T.) destinato all'informazione al pubblico con allegati grafici di agevole interpretazione e riproduzione.

S.I.A. Studio d'Impatto Ambientale: la ricerca, identificazione e misurazione dell'impatto sull'ambiente, entro uno spazio predeterminato, conseguente alla realizzazione di un progetto.

Deve essere strutturato ed elaborato in modo da risultare funzionale alle successive operazioni di V.I.A..

La sua predisposizione spetta al proponente dell'opera.

MULTIDISCIPLINARITÀ

La predisposizione di uno S.I.A. richiede un approccio tecnico-scientifico multidisciplinare



Èquipe di professionisti specialisti nei vari settori relativi ai punti di impatto del progetto con le singole componenti ambientali



Scienze fisiche (geologia, minerologia, chimica, fisica, idraulica...)

Scienze agrarie, forestali, biologiche ed ecologiche (pedologia, selvicoltura, economia agraria, botanica, biologia...)

Scienze gestionali (ingegneria del territorio, urbanistica, economia...)

Scienze sociali (sociologia, giurisprudenza, comunicazioni...)

...

**IL TUTTO GRADUATO ALLA REALE COMPLESSITÀ E AL REALE
RILIEVO DEL CASO IN ARGOMENTO**

D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (G.U. 5-1-1989, n. 4). — Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377

Art. 1 Finalità:

(...)

3. Lo studio di impatto ambientale dell'opera è redatto conformemente alle prescrizioni relative ai **quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale** (...)

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO: in questa prima parte dello S.I.A. si analizzano le relazioni esistenti tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Si descrive in particolare: il progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, i rapporti e gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori in riferimento al progetto, i tempi di attuazione dell'intervento e delle opere connesse.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE: contiene la descrizione delle opere progettate e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati e l'inquadramento del territorio, inteso sia come sito che come area vasta.

Il quadro è suddiviso in due parti: la prima riporta le **motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto** e la seconda descrive le **motivazioni tecniche** delle scelte progettuali.

Nella prima parte (il perché del progetto) viene presa in considerazione in particolare **l'aspetto socio-economico** dell'opera realizzata: la natura dei beni e servizi offerti, il grado di copertura della domanda, la prevedibile evoluzione del rapporto domanda-offerta, le attività necessarie alla realizzazione dell'opera e all'esercizio e infine i criteri che hanno guidato le scelte progettuali in previsione delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo.

La seconda parte (il perché di quel tipo di progetto) è invece molto più orientata agli **aspetti tecnici**: le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto, l'insieme dei condizionamento, vincoli e norme considerate nella redazione del progetto, gli interventi e le misure di ottimizzazione adottati nel corso delle fasi di costruzione ed esercizio per contenere gli impatti o riequilibrarli, le motivazioni tecniche delle scelte progettuali adottate con particolare riferimento alle scelte di processo, l'utilizzo delle risorse naturali, le caratteristiche chimico-fisiche degli scarichi e rifiuti. In questo quadro devono essere riportati anche i seguenti dati: analisi dei costi effettivi e dei ricavi dell'opera, con determinazione dei rispettivi valori, e tempi effettivi di realizzazione dell'opera e sua vita utile.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE: lo studio riporta la descrizione, l'analisi e la previsione delle componenti e dei fattori ambientali ai fini della valutazione globale di impatto. In questa sezione dello S.I.A. si deve riportare in particolare:

- la **definizione dell'ambito territoriale** e dei sistemi ambientali interessati dal progetto sia direttamente che indirettamente in cui possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;
- la descrizione dei **sistemi ambientali interessati** e gli equilibri esistenti;
- l'individuazione di aree, componenti e fattori ambientali che manifestano **particolare criticità**;
- gli **usi plurimi** delle risorse e le relative priorità o potenziali ulteriori usi;
- i **livelli di qualità** per ciascuna componente ambientale;
- la **stima** qualitativa e quantitativa degli impatti indotti sul sistema ambientale;
- la **descrizione delle modificazioni** delle condizioni d'uso e della fruizione del territorio;
- la descrizione della **prevedibile evoluzione** delle componenti e dei fattori ambientali a seguito della realizzazione dell'opera;
- la descrizione e la stima della modifica dei **livelli di qualità preesistenti**;
- la definizione degli strumenti di gestione e controllo e le reti di **monitoraggio ambientale**;
- l'illustrazione dei sistemi di intervento nell'ipotesi di **emergenze** particolari.

Nella V.I.A. si individua, si descrive e poi si valuta qualcosa che in realtà non c'è: l'insieme delle operazioni che ad essa fanno capo si risolvono in una PREVISIONE.

CONCRETO: esame e conseguente descrizione dello stato iniziale dell'ambiente in cui andrà ad incidere il progetto.

ASTRATTO: tutto il resto in quanto consiste in una prognosi in merito ai possibili effetti perturbativi della situazione ambientale iniziale.



Strumenti di analisi ambientale atti a identificare e misurare gli impatti

- Liste di controllo
- Matrici
- Sistemi di mappe
- Modelli
- Indicatori ambientali

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE: componenti e fattori ambientali da analizzare all'interno dello S.I.A.

Ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale

Ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse.

Atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteo-climatica

Paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano.

Rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano.

Salute pubblica: come individui e comunità

Suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili.

Vegetazione, flora e fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali.

II RIASSUNTO NON TECNICO

Scopo di tale documento è quello di raccogliere e sintetizzare le informazioni presenti nel più completo S.I.A. (**riassunto**) e renderle facilmente comprensibili (**non tecnico**) a chiunque sia interessato all'opera.

Il riassunto non tecnico deve pertanto essere concepito non come una mera estrazione di alcuni capitoli dello S.I.A., ma come un **elaborato con una propria struttura atta a soddisfare le esigenze di coloro a cui è destinato**; da notare peraltro che tale elaborato è l'unico per il quale è prevista la possibilità di essere **riprodotto** integralmente anche in deroga alle norme sul diritto d'autore.

Altra componente molto importante di un riassunto non tecnico è rappresentata dalla presenza di **idonei allegati grafici** che rappresentino l'opera nelle sue principali caratteristiche e che siano di agevole riproduzione e dunque di formato compatibile con le comuni fotocopiatrici (massimo formato A3).

C.P.A. - Comitato Provinciale per l'Ambiente (art. 12 L.P. n. 28/1988)

Organo tecnico consultivo dell'amministrazione provinciale per le materie ambientali; è costituito con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura.

Funzioni del comitato provinciale per l'ambiente:

...

f) formulare i pareri preordinati alla **valutazione d'impatto ambientale** di cui alla presente legge nonché svolgere gli altri compiti ad esso affidati dalle vigenti leggi provinciali;

g) valutare la compatibilità e l'adeguatezza delle **soglie-limite** e dei criteri relativi ai progetti da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale e proporre eventuali modifiche degli stessi.

Deliberazione Giunta provinciale n. 349 del 27/2/2009

Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e successive modificazioni, recante "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale ed ulteriori norme di tutela dell'ambiente" - Art. 12: costituzione del Comitato provinciale per l'ambiente per la quattordicesima legislatura attraverso la nomina dei relativi componenti.

Il comitato provinciale per l'ambiente è composto:

- a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti nelle seguenti materie: protezione dell'ambiente, urbanistica, foreste, sanità, opere pubbliche, protezione civile, attività economiche, agricoltura e alimentazione;
- b) il direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- c) il responsabile dell'ufficio per la valutazione dell'impatto ambientale;
- d) un medico designato dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- e) cinque esperti in materia ambientale, di cui uno designato dal direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed uno designato dalle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale individuate dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
- f) un esperto in discipline economiche designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
- g) un esperto in materia giuridico-amministrativa.

ISTRUTTORIA (art. 9 D.P.G.P. n. 13-11/LEG/1989)

L'istruttoria si caratterizza per l'uso di un metodo critico e interdisciplinare nell'esame dello studio di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la struttura provinciale e il proponente. A tal fine il comitato di propria iniziativa o su richiesta del proponente può invitare, nel corso dell'istruttoria, il proponente stesso ad illustrare il progetto.

L'istruttoria ha le seguenti finalità:

- accertare l'idoneità della documentazione presentata; individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce, indicando la procedura che sarà osservata;
- verificare le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b) della legge provinciale; la predetta verifica istruttoria e la valutazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 11 non hanno ad oggetto nè sostituiscono i provvedimenti di cui ai capi II e III del titolo VII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modifiche (concessioni e DIA);
- verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
- verificare che i dati del progetto, per quanto concerne i reflui, i rifiuti e le emissioni aeriformi e sonore, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
- accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
- accertare il corretto utilizzo delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
- individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva.

ISTRUTTORIA (art. 9 D.P.G.P. n. 13-11/LEG/1989)

L'attività istruttoria consiste e si sviluppa:

- a) in verifiche ed accertamenti d'ufficio ai sensi del comma 2;
- b) nella richiesta e acquisizione dei pareri e delle determinazioni delle strutture e dei servizi provinciali nonché di altre pubbliche amministrazioni previsti dagli artt. 5 e 10 della legge provinciale;
- c) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del proponente, e dei componenti del comitato;
- d) nella richiesta - in unica soluzione - al proponente, di atti e informazioni integrativi relativi al progetto, allo studio di impatto e alle eventuali alternative, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge provinciale.

Fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 8, della legge provinciale, ai fini della sospensione dei termini del procedimento si applica la disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modifiche. Qualora il procedimento sia sospeso per un periodo superiore ai 180 giorni per cause imputabili al proponente, l'agenzia determina un congruo termine entro il quale l'interessato deve provvedere ad integrare gli atti o le informazioni richiesti ovvero a richiedere la prosecuzione del procedimento. Decorso tale termine la domanda è archiviata d'ufficio.

Al termine dell'istruttoria, l'agenzia redige un rapporto istruttorio, il quale mette in evidenza in modo conciso, chiaro e pertinente le questioni ambientali importanti ed il livello di coerenza del progetto proposto con la finalità della legge provinciale. Il rapporto istruttorio viene trasmesso entro i termini previsti dall'art. 5 della legge provinciale al comitato, corredato dallo studio di impatto, dall'elaborato progettuale, dai pareri e dalle determinazioni acquisiti, dalle osservazioni presentate e dai verbali di sopralluogo.

Efficacia della V.I.A. (art. 9 L.P. n. 28/88)

- La valutazione positiva dell'impatto ambientale ha efficacia per un periodo di tempo limitato, stabilito di volta in volta dalla Giunta provinciale, su proposta del comitato provinciale per l'ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto. Per motivate ragioni ed a richiesta del presentatore del progetto, la Giunta provinciale, sentito il comitato, può prorogare il predetto termine.
- Scaduto il termine di efficacia della valutazione dell'impatto ambientale senza che il progetto sia stato realizzato, la decisione sulla valutazione dell'impatto ambientale decade di diritto e la procedura dovrà essere integralmente rinnovata.




PROCEDURA DI PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA V.I.A.

Efficacia della V.I.A. delle cave (art. 9 bis L.P. n. 28/88)

- La compatibilità ambientale relativa alla coltivazione di cave, torbiere e discariche di cui all'art. 7 della L.P. 4 marzo 1980, n. 6 (disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella Provincia di Trento) e relativa ad eventuali programmi di attuazione di cui all'art. 6 della medesima L.P. ha efficacia sino a completamento delle attività autorizzate;
- Rapporti relativi allo stato di avanzamento delle attività autorizzate;
- Analisi da parte del C.P.A. e della Giunta Provinciale.

V.I.A.: schema procedimento



Procedimenti di V.I.A. “Particolari”

In relazione al coordinamento con altre discipline (Urbanistica, Opere Pubbliche, Piste da sci e impianti di risalita...) la procedura di V.I.A. può subire delle modificazioni per quanto riguarda il suo svolgimento.

ESEMPIO: Procedimenti di V.I.A. per opere pubbliche ricadenti nel “Piano straordinario di opere pubbliche e di interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici” di cui alla L.P. 8 settembre 1997, n. 13

Art. 6: Valutazione dell'impatto ambientale

1. (...),il conseguente procedimento si svolge **preventivamente** all'approvazione dei progetti prevista dall'articolo 4 e all'accertamento della conformità urbanistica di cui all'articolo 5.
2. (...) **concernenti i progetti di massima o preliminari**. Il procedimento si conclude entro **novanta giorni** dal suo inizio **con il parere del CPA, che è allegato alla domanda di indizione della conferenza di servizi**
3. Il comitato provinciale per l'ambiente si esprime anche per gli effetti dell'articolo 6, commi 4 (condizioni per giudizio favorevole) e 5 (prescrizioni), della L.P. n. 28 del 1988 . Il relativo parere è trasmesso tempestivamente anche al Presidente della Giunta provinciale, il quale può chiedere al comitato medesimo, nei quindici giorni successivi alla ricezione, un riesame del giudizio di compatibilità ambientale, indicando specificamente le ragioni. Il nuovo parere è reso dal comitato nei successivi venti giorni dalla richiesta.

Art. 6: Valutazione dell'impatto ambientale

3 bis. Qualora il progetto definitivo da sottoporre all'approvazione finale (...) **non risulti pienamente conforme al progetto preliminare** sul quale è stata resa la valutazione di impatto ambientale, il **medesimo progetto definitivo è trasmesso al comitato provinciale per l'ambiente il quale verifica se sussiste la coerenza sostanziale con il progetto originario** ovvero se le difformità tra i progetti richiedono una nuova valutazione dell'impatto ambientale sulle medesime.

4. Ai soli fini della presente legge non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, comma 4, lettera b), agli articoli 7 e 9, all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, della legge provinciale n. 28 del 1988

- art. 6, c. 3: entro i venti giorni successivi alla ricezione del parere del comitato provinciale per l'ambiente, la Giunta provinciale può richiedere al comitato medesimo, indicando specificamente le ragioni, un riesame del progetto da effettuare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
- art. 6, c. 4, lett. b): la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti urbanistici ed agli eventuali piani di settore;
- art. 7: opposizione
- art. 9: efficacia della V.I.A.
- art. 10: rapporti con altri provvedimenti

dott. Enrico Menapace
Provincia Autonoma di Trento

SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE

Via Romagnosi 11/a

38100 TRENTO

enrico.menapace@provincia.tn.it

